



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

V Commissione  
consiliare permanente  
**Il Presidente**

Al Presidente della IV Commissione  
“Bilancio, programmazione economico-  
finanziaria, partecipazioni regionali,  
federalismo fiscale, demanio e patrimonio”

Alla Segreteria Generale

All'Area Lavori Commissioni

All'Area Lavori Aula

All'Area Bilancio, Ragioneria, Analisi  
impatto finanziario delle iniziative  
consiliari

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione della proposta di legge regionale n. 96 dell'11 ottobre 2023 concernente:  
*“Modifiche alla legge regionale 8/2016 concernente disposizioni in materia di “interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della regione lazio e disposizioni a tutela della costa laziale””.*

Si comunica che la V Commissione consiliare permanente “Cultura, spettacolo, sport e turismo”, nella seduta n. 19 del 12 marzo 2024 ha esaminato, per quanto di propria competenza, la proposta di legge in oggetto.

Pertanto, si trasmette il testo emendato, composto da n. 3 articoli, per l'esame di competenza ai sensi dell'art.59 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Mario Luciano Crea

**Class. 2.5**



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937290  
**Mail:** [vcommissione@regione.lazio.it](mailto:vcommissione@regione.lazio.it) **Pec:** [conv\\_5\\_comm@cert.consreglazio.it](mailto:conv_5_comm@cert.consreglazio.it)  
[www.consiglio.regione.lazio.it](http://www.consiglio.regione.lazio.it)

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 96**

**CONCERNENTE:**

**“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2016, N. 8  
(INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE DIMORE, VILLE, COMPLESSI  
ARCHITETTONICI, PARCHI E GIARDINI DI VALORE STORICO E  
CULTURALE DELLA REGIONE LAZIO E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA  
COSTA LAZIALE) E SUCCESSIVE MODIFICHE”**

## **Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 8 giugno 2016, n. 8 "Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della regione lazio e disposizioni a tutela della costa laziale")*

1. All'articolo 2 della l.r. 8/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, presentano" sono inserite le seguenti **"dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno , durante tutto il corso dell'anno,"**;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

**"2 bis.** La direzione regionale competente in materia di cultura, verificata la documentazione di cui al comma 2 **ed e la compatibilità con il Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR) e la legislazione in materia,** entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, accoglie, chiede integrazioni documentali o rigetta l'istanza di accreditamento, motivando l'eventuale diniego o, in caso di accoglimento, procedendo all'inserimento del bene nella Rete.";

c) **ai commi 3 e 4 le parole: "L'Agenzia regionale del turismo" sono sostituite dalle seguenti: "La direzione regionale competente in materia di cultura".**

**Art. 1 bis**

*(Modifica all'articolo 4 della l.r. 8/2016 e successive modifiche)*

**1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 8/2016, le parole: “dell’Agenzia regionale del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “della Direzione regionale competente in materia di turismo”.**

**Art. 2**  
*(Copertura finanziaria)*

1. Dalla presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.